

**DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(CONSULENZA / ASSISTENZA LEGALE)**

Tra:

Comune di Parona (di seguito: Comune), in persona Sindaco *pro tempore* dott. Marco Lorena, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Parona, Piazza Signorelli, n. 1 a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale di N. ____ del _____ (C.F. 83001230180 – P.I. 00531220184);

e

gli avv.ti **Roberto Sparpaglione** (C.F. SPRRT57B11F205T - P.I. 07152210154) del Foro di Milano, con Studio in Milano, Via Podgora, n. 4 – iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti in data 17.04.2015 - e **Tiziana Ornaghi** (C.F. RGTZN84C64F205B – P.I. 07682150961) del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28 (di seguito: legali).

Premesso che l'Amministrazione comunale di Parona intende conferire incarico per consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale relativa al giudizio di ottemperanza della sentenza n. 1046/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano e depositata in data 23.05.2016, di cui al ricorso notificato dal Dott. Angelo Pietrolino in data 10.02.2017 nonché per ogni ulteriore azione legale che si rendesse opportuna in relazione al summenzionato ricorso per ottemperanza ed alla sentenza n. 5037/2016 del Consiglio di Stato, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di consulenza/assistenza/rappresentanza/difesa giuridico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la consulenza, assistenza, rappresentanza e la difesa giudiziale relativamente al giudizio di ottemperanza della sentenza n. 1046/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano e depositata in data 23.05.2016, di cui al ricorso notificato dal Dott. Angelo Pietrolino in data 10.02.2017 nonché per ogni ulteriore azione legale che si rendesse opportuna in relazione al summenzionato ricorso per ottemperanza ed alla sentenza n. 5037/2016 del Consiglio di Stato.

1. Gli avv.ti Roberto Sparpaglione e Tiziana Ornaghi, con l'accettazione del presente incarico, si obbligano, congiuntamente e disgiuntamente, a prestare consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nonché a redigere atto di costituzione nel giudizio di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, le necessarie memorie processuali ed a partecipare alle udienze che si terranno innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nonché per ogni ulteriore azione legale che si rendesse opportuna in relazione al summenzionato ricorso per ottemperanza ed alla sentenza n. 5037/2016 del Consiglio di Stato.

2. Per il sostegno alle spese di consulenza / assistenza/ rappresentanza/ difesa, il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta dei legali incaricati, una somma di Euro 4.500,00 oltre accessori di legge (rimborso forfettario 15%, 4% C.P.A., I.V.A. se dovuta) ed oltre spese vive, che sarà così corrisposta:

a) **Euro 2.500,00** da corrispondersi al momento di deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, a seguito dell'emissione da parte dell'avv. Roberto Sparpaglione ovvero dell'avv. Tiziana Ornaghi di regolare fattura.

b) **Euro 2.000,00** oltre accessori di legge, da corrispondersi al momento di emissione della sentenza da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia relativamente al giudizio di ottemperanza, a seguito dell'emissione da parte dell'avv. Roberto Sparpaglione ovvero dell'avv. Tiziana Ornaghi di regolare fattura.

3. Tanto l'attività di consulenza, che quella di assistenza, verranno svolte con la massima assiduità possibile secondo i tempi richiesti dalla pratica, e nel rispetto delle norme deontologiche professionali.

Qualora richiesto, i legali assicurano la propria presenza, con un preavviso di 48 ore e spese a proprio carico, ad incontri e riunioni presso la sede comunale per la trattazione della attività oggetto della consulenza; tale complessiva attività di assistenza, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

4. Al fine di mantenere il controllo della spesa, i legali si obbligano, allorquando gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti rispetto all'attività di consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale richiesta ad informare tempestivamente il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo.

5. I professionisti incaricati dichiarano, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico ai legali incaricati, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

7. I legali hanno facoltà di rinunciare all'incarico per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili richiesti dai legali.

9. I legali si impegnano ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati, ecc. di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto. Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i dati, i risultati ed ogni altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non sia stato espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

12. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico dei professionisti incaricati.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Parona, lì

PER IL COMUNE DI PARONA

I PROFESSIONISTI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3), 5) , 7), 9) e 10) .

PER IL COMUNE DI PARONA

I PROFESSIONISTI
